



AS 2150-C - LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

Elementi per l'istruttoria legislativa

<i>Iniziativa</i>	Governo
<i>Iter Parlamentare</i>	I [^] lettura Senato - 16 giugno 2010 : favorevoli 142, contrari 109, astenuti 3 (approvato con modificazioni) I [^] lettura Camera - 23 giugno 2010 : favorevoli 257, contrari 209, astenuti 0 (approvato con modificazioni) II [^] lettura Senato - approvato definitivamente il 29 giugno 2010 : favorevoli 150, contrari 112, astenuti 3.
<i>Commissione competente</i>	7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
<i>Relatore</i>	Sen. Franco Ascutti (PdL)
<i>Presentazione del provvedimento</i>	30 aprile 2010
<i>Articoli</i>	9
<i>Modificazioni al decreto-legge</i>	SI
<i>Pareri previsti</i>	1 ^a (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 1 ^a (Aff. cost.), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 8 ^a (Lavori pubb.), 11 ^a (Lavoro), Questioni regionali
<i>Deleghe al Governo</i>	SI
<i>Oneri finanziari</i>	NO - SI , nell'applicazione della Legge

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento del Governo, anche dopo le modifiche apportate dalle Camere, ha mantenuto saldamente un principio base: l'Organismo di conduzione della *Fondazione*, deve, sempre e comunque, porre in essere una gestione responsabile delle risorse umane e finanziarie disponibili. Quindi anche le *Fondazioni*, nel rispetto della loro autonomia, devono attuare quei principi di programmazione, trasparenza, valutazione dei costi, che determinano l'azione sia delle *Pubbliche Amministrazioni* che delle aziende. La *Fondazione* deve essere gestita con metodi manageriali (spese per il personale, per gli artisti (*cahcet*), le rappresentazioni). Tutto ciò per permettere alla *Fondazione* di garantire un prodotto culturale di qualità evitando al contempo *deficit* che possano

divenire anche strutturali e determinare, in fine, la chiusura dell'Ente medesimo, qualora non intervengano, per ripianare eventuali situazioni di insolvenza, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. Ciò non significa operare tagli in maniera generalizzata, ma operare scelte mirate per far sì che le risorse finanziarie siano tutte indirizzate a costruire un Ente solido che offra produzioni di alto livello. E lo Stato, nell'allocare risorse finanziarie alle *Fondazioni*, deve anch'esso prediligere e favorire il prodotto di qualità. In definitiva ciò che si è tentato di realizzare con questo provvedimento è di portare ordine nel sistema molto articolato delle *Fondazioni*.

Articolo 1. - Reca disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle *Fondazioni lirico-sinfoniche*, da attuarsi, con uno o più Regolamenti, emanati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge nel rispetto di criteri e principi direttivi, e tra questi:

- la razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le *Fondazioni*, anche al fine di favorire l'intervento, congiunto, di soggetti pubblici e privati nelle *Fondazioni lirico-sinfoniche*, tenendo conto dell'importanza storica e culturale del Teatro di riferimento della *Fondazione*;
- il miglioramento e la responsabilizzazione della gestione attraverso indirizzi e criteri da recepire negli Statuti delle *Fondazioni*;
- la designazione di figure manageriali che devono indicare il *Direttore artistico* e che rispondono del loro operato sotto il controllo di un *Collegio dei revisori* presieduto da un rappresentante del *Ministero dell'economia e delle finanze* e composto da altri 2 membri, di cui almeno 1 Magistrato della *Corte dei conti*;
- la previsione di specifici strumenti di raccordo nell'operato delle *Fondazioni*, proprio al fine di favorire la più ampia sinergia operativa possibile;
- la previsione di forme adeguate di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria della *Fondazione*, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al Sovrintendente e al *Consiglio di amministrazione* circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;
- l'ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni artistiche;
- che il finanziamento pubblico sia proporzionale alla qualità delle produzioni, cioè abbia valore premiante;
- la partecipazione degli Enti Locali alle contribuzioni pubbliche;
- l'individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal *Titolo V, Parte II^ della Costituzione*;
- la predisposizione di una disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
- l'eventuale previsione di forme organizzative speciali in relazione alla loro peculiarità;
- che sullo *Schema di Regolamento* venga acquisito il parere, non vincolante, della *Conferenza unificata*, del *Consiglio di Stato* e delle competenti *Commissioni Parlamentari*. I pareri sono espressi entro 60 giorni dalla ricezione.

Dalla data di entrata in vigore dei *Regolamenti* sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.

Articolo 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22¹ del *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato)*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il *contratto collettivo nazionale* di lavoro di dette *Fondazioni* è:

- sottoscritto, per la parte dei datori di lavoro da una *Delegazione* rappresentativa individuata dalle *Fondazioni lirico-sinfoniche*, per la disciplina a regime, e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni;
- sottoposto al controllo della *Corte dei conti*, previo parere del *Dipartimento della funzione pubblica* della *Presidenza del Consiglio dei Ministri* e del *Ministero dell'economia e delle finanze*. In sede di prima applicazione e sino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il *Contratto nazionale di lavoro* è stipulato con le *Organizzazioni sindacali* firmatarie del *Contratto* vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 3. - Tra le disposizioni previste, si evidenziano le seguenti:

- la possibilità per il personale dipendente delle *Fondazioni lirico-sinfoniche* di svolgere, con le modalità previste dal *contratto collettivo nazionale* e previa autorizzazione del sovrintendente, attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale. In attesa della sottoscrizione del *contratto collettivo nazionale* sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- premesso che a legge vigente i corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della *Fondazione*, previa autorizzazione del *Consiglio di amministrazione*, ed in presenza di espliciti impegni in ordine, anche, al riconoscimento all'Ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della *Fondazione*, il ddl precisa che l'impegno testé citato, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del *Consiglio di amministrazione*, è riportato nell'*Atto di Convenzione* appositamente stipulato con la *Fondazione* di appartenenza, e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'*Atto di Convenzione*, ai sensi dell'art. 1456² del *Codice Civile*;

¹ 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle *Fondazioni* sono disciplinati dalle disposizioni del *Codice civile* e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. 2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 (termine del contratto a tempo determinato) della legge 18 aprile 1962, n. 230. 3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva. 4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro. 5. La trasformazione dei soggetti (*Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale*) di cui all'art. 2 del presente decreto in *Fondazioni* non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

² La clausola risolutiva espressa, come modalità tipica di risoluzione del contratto per inadempimento, è disciplinata dall'art. 1456 c.c. che prevede la possibilità per le parti di pattuire la risoluzione del contratto nel caso in cui una o più delle obbligazioni che formano oggetto del regolamento contrattuale non siano esattamente adempiute. La risoluzione del contratto non consegue, tuttavia, automaticamente all'inadempimento dell'obbligazione oggetto della clausola risolutiva espressa in quanto è necessario che la parte fedele dichiari di volersi avvalere di tale clausola esercitando il diritto potestativo di risolvere il

- la sostituzione dell'art. 3-ter (*Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche*) del decreto-legge n. 7/2005 (*Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti*) in materia di *Contratto collettivo nazionale di lavoro* e di clausole e di istituti dei *Contratti integrativi aziendali* stipulati, prevedendo che questi, se in contrasto con i principi del *Contratto collettivo nazionale*, non possono essere applicati e devono essere rinegoziati tra le parti;
- decorsi 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino alla stipulazione del nuovo *Contratto collettivo nazionale di lavoro* e dei successivi *Contratti integrativi*, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti;
- che i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento possono essere rinnovati unicamente dopo la stipulazione del nuovo *contratto collettivo nazionale di lavoro*;
- assunzioni di personale:
 - a. a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2011, le *Fondazioni lirico-sinfoniche* non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve per quelle professionalità necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza ed indispensabili, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - b. a decorrere dall'anno 2012, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della Fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il 15% dell'organico approvato;
 - c. le *Fondazioni lirico-sinfoniche* che hanno anche raggiunto il pareggio di bilancio nei 3 esercizi precedenti l'entrata in vigore del provvedimento in esame, possono procedere, rispettando alcuni limiti, ad assunzioni a tempo determinato ed indeterminato;
 - d. alle *Fondazioni lirico-sinfoniche* continua ad applicarsi l'art. 3, cc. 4 e 5, della *Legge 22 luglio 1977, n. 426*, cioè il divieto di rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Permane la responsabilità personale di chi li ha disposti;
 - e. permane la non applicazione alle *Fondazioni lirico-sinfoniche* del principio che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato;
 - f. per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tesserati e ballerini, l'età pensionabile è di fissata per uomini e donne a 45 anni [oneri di spesa derivanti: euro **2.000.000**, a decorrere dal 2010]. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il *Ministro dell'economia e delle finanze* riferisce senza ritardo alle *Camere* con apposita *Relazione* in merito alle cause degli scostamenti;
 - g. esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla *Fondazione* per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la *Fondazione lirico-sinfonica*

contratto con dichiarazione negoziale recettizia. In tal caso il solo presupposto per l'operatività della clausola risolutiva espressa è l'imputabilità dell'inadempimento in quanto la valutazione in ordine all'essenzialità della clausola è stata già compiuta in sede di stipulazione del contratto. Le ulteriori modalità di risoluzione del contratto per inadempimento disciplinate dal codice sono: la diffida ad adempiere; il termine essenziale.

Petruzzelli e Teatri di Bari, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.


Articolo 4. - Dall'anno 2010 il *Ministero per i beni e le attività culturali* può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80% dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Articolo 5. - ~~Si apportano modifiche al decreto legge 23 aprile 1993, n. 118 (Legge 23 giugno 1993, n. 202 - Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA), prevedendo che nell'Ente autonomo di gestione per il cinema SpA, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.~~

Articolo 6. - Si apportano modifiche alla *Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)*: nel ricordare che presso la *Presidenza del Consiglio dei Ministri* è stato istituito un *Registro pubblico generale delle opere protette*, il ddl specifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che la SIAE cura la tenuta di un *Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive*. Le caratteristiche del *Registro*, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli Atti soggetti a trascrizione, verranno determinate con DPCM, su proposta del *Ministero per i beni e attività culturali*, di concerto con il *Ministero dello sviluppo economico*, sentita la SIAE. Sino all'adozione del DPCM si applicano le disposizioni previgenti³. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.

Articolo 7⁴. - 1. Nel ricordare che l'*Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE)* è in liquidazione⁵, il ddl prevede la ricostituzione del medesimo Ente (con il medesimo nome) in

³ Il Senato ha quindi introdotto una precisazione, cioè che nelle more dell'adozione del DPCM si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14 del *Regio decreto-legge n. 1061/1938*, che però risulta essere stato abrogato dal *decreto-legge n. 200 del 2008 - Misure urgenti in materia di semplificazione normativa*. In pratica il legislatore delegato fa rivivere una norma abrogata da tempo per regolare momentaneamente la materia. In tal senso ha provveduto ad inserire alcuni articoli della legge abrogata nel decreto legislativo n. 179 del 2009 - *Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*.

⁴ In base all' [articolo 80 della Legge n. 633/41](#) , come modificata dal *decreto legislativo n. 581/1966*, si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Non sono considerati aventi diritto gli artisti di fila.

⁵ Il Prefetto Giuseppe Pecoraro, con *Decreto del 30 aprile 2009 (Decreto di estinzione del Prefetto di Roma)* ha dichiarato estinto l'IMAIE. Successivamente è stata accolta dal *TAR del Lazio* la sospensiva cautelare dell'efficacia (Ricorso del Presidente IMAIE, M° Edoardo Vianello - [Mandato Avv. Enrico Michetti](#)), ma il *Consiglio di Stato* con *Ordinanza n. 3530 del 14 luglio 2009 (Ordinanza del Consiglio di Stato)* ha, a sua volta, accolto il ricorso contro l'ordinanza di sospensione del TAR, confermando, quindi, la validità del processo di estinzione. Alcuni dati sull'Istituto: l'IMAIE, Ente Morale, ha incassato negli anni 118 mln. di euro, a titolo di equo compenso ma mai redistribuiti alla più parte degli artisti, interpreti ed esecutori perché,

associazione avente personalità giuridica di diritto privato, che opera sotto la vigilanza congiunta della *Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali* e del *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*. Ricordando che a legge vigente, entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* l'elenco dei nominativi degli aventi diritto, il ddl precisa che detti adempimenti sono da considerarsi assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per 1095 giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. Il nuovo IMAIE è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle *Associazioni* di artisti che abbiano tra i propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti.

Articolo 7-bis. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è festa nazionale.

Articolo 8. - Prevede l'abrogazione di alcune norme, per un coordinamento con le disposizioni del decreto-legge in esame.

Nell'art. 27, c. 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), vengono soppresse alcune parole: In deroga alle disposizioni del presente Testo Unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'*Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo* o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a 3 mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il *Ministero del lavoro e della previdenza sociale* determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

Sono inoltre abrogati:

- nell'art. 1, della *legge 22 luglio 1977, n. 426 - (Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali)*, i cc. 6 e 7 che dettavano disposizioni in materia di corresponsione di

a quanto pare, impossibilitato a procedervi o per poca chiarezza nelle regole che avrebbero dovuto sovrintendere alla redistribuzione o, addirittura, per la difficoltà di rintracciare coloro che avrebbero dovuto beneficiare del riparto. Parrebbe quindi che in oltre 20 anni di attività, l'IMAIE non abbia imparato a redistribuire i proventi della propria attività e, che nonostante la consapevolezza di non essere in grado di procedere al riparto abbia continuato ad incassare importi a titolo di equo compenso. Il bilancio IMAIE al 31 dicembre 2007 - l'ultimo pubblicato sul sito dell'Istituto - dichiara oltre 9 mln. di euro di immobilizzazioni equamente ripartite tra immobiliari e mobiliari, oltre 75 mln. investiti in azioni, depositi bancari per oltre 15 mln. e di quasi 30 mln. di euro di costi di produzione. Secondo l'ultima *Relazione* del Presidente sull'attività svolta, nel solo 2007 l'IMAIE ha raccolto 27 mln. di euro di equo compenso cui vanno ad aggiungersi i quasi 18 mln. raccolti tra il primo gennaio ed il 31 agosto 2008: dalla stessa *Relazione* emerge che tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 agosto 2008, l'IMAIE ha incassato 3 mln. e mezzo di euro di interessi bancari. Secondo la solita relazione annuale, gli artisti, interpreti ed esecutori che avrebbero dovuto beneficiare del riparto degli importi incassati a titolo di equo compenso ed i cui indirizzi avrebbero dovuto, pertanto essere recuperati, erano, nel 2007, 58.366 di cui ne sono stati individuati solo 1613.

- contributi ed acconti a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrale;
- nell'articolo 2 della *legge 6 marzo 1980, n. 54*, il c. 4, in materia di corresponsione di acconti nella misura dell'80% dei contributi concessi, e il c. 7, in materia di disposizioni che permangono in vigore;
 - nell'art. 2, il c. 3, nella *legge 17 febbraio 1982, n. 43*, che stabiliva che la corresponsione dell'acconto fino all'80% dei contributi per le attività musicali fosse disposta contestualmente alla loro assegnazione quando dagli aventi diritto ne fosse stata fatta formale richiesta, nei modi prescritti, con la stessa domanda di concessione di detti contributi;
 - nell'art. 2, il c. 392, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, concernente il divieto per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle *Fondazioni lirico-sinfoniche* di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Potevano essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non poteva superare il 15% dell'organico funzionale approvato;
 - l'articolo 14 del *decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, in materia di erogazione, razionalizzazione e modalità di affidamento dei servizi aggiuntivi;
 - nell'articolo 4, il c. 3 della *Legge n. 93/1992 - Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro*, che prevede da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo la nomina del *Presidente del Collegio dei revisori dell'IMAIE* e da parte del *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* la nomina un membro del medesimo *Collegio dei revisori*;
 - l'articolo 15, del *decreto legislativo n. 367/1996 - Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato* - che concerne la previsione che gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della *Fondazione*, entro 2 anni dall'acquisto.


Articolo 9. Entrata in vigore

Osservazioni

Il *Presidente della Repubblica*, Giorgio Napolitano, a proposito del decreto-legge in esame, pervenuto agli uffici della *Presidenza della Repubblica* nella tarda serata di venerdì 23 aprile, segnalava al *Ministro per i Beni e le attività culturali* osservazioni di carattere tecnico-giuridico e specifiche richieste di chiarimento sul testo inviatogli per l'emanazione: i rilevati hanno riguardato essenzialmente l'art. 3 del decreto legge in materia di autonomia delle fondazioni liriche e l'articolo 7 riguardante l'IMAIE, l'*Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori*.

Posizione del Governo sulle Fondazioni lirico-sinfoniche (Senato: Audizione in Commissione)

 **Mercoledì 3 Febbraio 2010 n. 165 (14.30 - 16.00)**

 **Stenografico n. 35 - Mercoledì 13 gennaio 2010, n. 159.** *Procedure informative - Comunicazioni del Governo - Audizione del ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche.*

Tra le posizioni espresse dal Ministro:

- per l'esigenza di assicurare un adeguato contenimento dei costi, credo sia necessario riformare il sistema di contrattazione collettiva delle fondazioni liriche, attribuendo ad un unico soggetto a livello centrale la rappresentanza dei datori di lavoro. Mi riferisco in particolare al deprecabile fenomeno della frammentazione della contrattazione che reca disomogeneità e malfunzionamenti all'interno delle fondazioni;
- il Ministero dovrà provvedere a fornire gli indirizzi per la stipula di un nuovo contratto collettivo che sia più attento ai profili di razionalità economico-finanziaria e sia volto a migliorare i risultati della gestione. Così facendo intendo reintrodurre una disposizione normativa che attribuisca ad un unico soggetto centrale la rappresentanza negoziale della parte datoriale, poiché le *Fondazioni lirico-sinfoniche* sono da ritenersi organismi di diritto pubblico, finanziati in larga parte da soggetti pubblici quali Stato, Regioni, Province e Comuni. Ciò al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche e migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, sia a livello nazionale, sia a livello integrativo;
- credo inoltre che la riforma debba tener conto della non omogeneità che si riscontra nel variegato panorama delle *Fondazioni lirico-sinfoniche*, anche attraverso il riconoscimento di una particolare autonomia a quelle istituzioni che rivestono connotati peculiari. Non si tratta nella maniera più assoluta di costituire graduatorie o eccellenze. Non permetterò mai che si parli di fondazioni di serie A e di serie B. Al contrario, bisogna delegificare l'intera materia emanando regolamenti che tengano conto delle specificità di ogni *Fondazione*, stabilendo, a seconda della tradizione, della storia, della produttività e del ruolo assunto in Italia ed all'estero di ognuna, un livello maggiore o minore di autonomia rispetto ai tradizionali poteri ministeriali.

XV Legislatura

- ddl 741: **legge n. 248 del 2006** - Dispone l'integrazione di 50 milioni di euro della dotazione del *Fondo unico per lo spettacolo* (FUS) per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008.
- ddl 1132: **legge n. 286 del 2006** - Reca anche disposizioni sul Teatro Petruzzelli di Bari ed istituisce il *Fondo per il diritto di prestito pubblico* presso il *Ministero per i beni e le attività culturali*.
- ddl 1183: **legge n. 296 del 2006** - Reca, tra l'altro, disposizioni: per l'assegnazione di contributi per il *Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche* (d. lgs. n. 28/04 - attività cinematografiche); sul credito di imposta per le imprese di produzione musicale; in materia di nuovi criteri di ripartizione della quota FUS destinata alle

Fondazioni lirico-sinfoniche determinati sulla base degli elementi quantitativi qualitativi della produzione offerta, anche alla luce degli interventi di riduzione delle spese; di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo; per il sostegno delle attività cinematografiche e il recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato; per la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali del *Ministero per i beni e le attività culturali*.

- ddl 1739: **legge n. 127 del 2007 - Tra le disposizioni, il reintegro** nello stato di previsione del *Ministero per i beni e le attività culturali* le risorse (accantonate dalla *Finanziaria 2007*) relative al Fondo unico per gli investimenti nel patrimonio culturale (23,7 milioni), al *Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche* (2,5 milioni), alle quote del *Fondo unico per lo spettacolo* destinate al finanziamento delle attività di produzione cinematografica (5,3 milioni).
- ddl 1819: **legge n. 222 del 2007 - Provvede anche ad istituire** un apposito *Fondo per i centocinquant'anni dell'unità d'Italia*.
- ddl 1817: **legge n. 244 del 2007** - Dispone fra l'altro: norme sul credito d'imposta a favore del cinema; una modifica al *Testo unico radiotelevisione - quote per opere cinematografiche*; la riprogrammazione delle contabilità speciali MBAC; norme in materia di fondazioni lirico sinfoniche, fra cui l'istituzione di un *Fondo per la loro ricapitalizzazione*; l'assegnazione di contributi alle istituzioni culturali; le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Puccini; il rifinanziamento delle *Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia*.
- ddl 1903: **legge n. 247 del 2007** - La legge reca norme in materia di personale dello spettacolo, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze connesse allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo.
- ddl 1861 e abb: **legge n. 2 del 2008** - La legge, innovando la legislazione vigente, prevede che la SIAE è "un ente pubblico economico a base associativa", riconoscendo così la natura economica della Società.
- ddl 2013: **legge n. 31 del 2008** - Dispone la proroga degli organi di gestione delle *Fondazioni lirico-sinfoniche* e della *Fondazione La Triennale di Milano*, nonché, rispettivamente, al 30 aprile 2008, del termine per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura e, al 31 dicembre 2008, del termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'*Unione accademica nazionale*; reca modifiche alla contrattazione collettiva per il personale delle *Fondazioni lirico-sinfoniche*, stabilendo che gli enti in condizioni di equilibrio economico-finanziario possono concedere anticipazioni economiche ai dipendenti da riassorbire poi con la stipula dei contratti integrativi aziendali.
- Atto n. 25: **D.P.R. n. 295 del 2006** - Schema di DPR concernente *Regolamento recante disposizioni correttive ed integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali*.
- Atto n. 217: **D. lgs. n. 63 del 2008** - Schema di decreto legislativo recante *Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004", n. 42, in relazione ai beni culturali (Codice dei beni culturali)*.

DISEGNI DI LEGGE E ATTIVITÀ NON CONCLUSI

- **ddl 1120 e abb:** Il ddl non ha concluso l'esame in *Commissione* al Senato in prima lettura - Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo.

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI

- **D.M. 29 gennaio 2008** - Attua le disposizioni contenute nel dl n. 159 del 2007 (*decreto-legge*

fiscale II). Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura.

- **Decreto 18 giugno 2007** - E'emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 132, del decreto-legge n. 262 del 2006 (*decreto-legge fiscale I*). Indirizzi per la ripartizione del *Fondo per il diritto di prestito pubblico*.
- **Decreto 10 dicembre 2007** - E' emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 132 e 133, del decreto-legge n. 262 del 2006. Ripartizione in percentuali del *Fondo per il diritto di prestito pubblico*.

Informazioni aggiuntive

[Le Fondazioni Lirico-Sinfoniche e le attività musicali](#) [Collegamento ipertestuale]

I fondamenti normativi del settore Musica risiedono all'interno della *Legge n. 800/1967 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali)*. La legge, frutto di una complessa riorganizzazione, viene emanata nel tentativo di conferire al settore una normativa unitaria, mediante un corpus che ne disciplina l'organizzazione, la funzionalità e criteri di assegnazione delle sovvenzioni. La norma riconosce l'attività lirica e concertistica di interesse nazionale, dunque meritoria di finanziamento pubblico. Si classificano, inoltre, le istituzioni appartenenti al settore, tra le quali compaiono gli enti autonomi lirici (successivamente trasformati in *Fondazioni Lirico-Sinfoniche*), le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico orchestrali, le manifestazioni, i festival, i concorsi, le rassegne per la promozione della musica e le attività sperimentali di perfezionamento professionale. Vari provvedimenti successivi, anche di tipo straordinario, hanno integrato e/o modificato i criteri ed i meccanismi di assegnazione delle sovvenzioni, pur nel quadro della legge fondamentale del settore.

L'impianto normativo delle *Fondazioni Lirico-Sinfoniche* ha subito negli anni interventi rilevanti che hanno modificato significativamente l'assetto del comparto. Il *decreto legislativo n. 367/96*, recante *Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato*, e il *decreto-legge n. 345/2000*, recante *Disposizioni urgenti in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche (Legge 26 gennaio 2001, n. 61)* hanno trasformato la natura di questi Enti in Fondazioni di diritto privato: il citato decreto-legge dispone *ex lege* la trasformazione in *Fondazione* degli Enti lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate a decorrere dal 23 maggio 1998.

Le Attività Musicali

I fondamenti normativi del sostegno pubblico a favore di questo settore musicale sono previsti dal Titolo III della già ricordata *Legge 14 Agosto 1967, n. 800*.